

Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Preambolo

Testo in vigore dal 7 novembre 2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l' articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525 recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192 recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Testo in vigore dal 30 dicembre 2012

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
 - a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
 - b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.⁽¹⁾

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 con decorrenza dal 30.11.2012 ed applicazione alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

- a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;*
- b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;*
- c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore."*

Articolo 2

Definizioni

Testo in vigore dal 25 novembre 2014

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; ⁽²⁾
 - b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
- d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
- e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
- f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
- g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.⁽¹⁾

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 con decorrenza dal 30.11.2012 ed applicazione alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;*
- b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;*
- c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;*
- d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;*
- e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;*
- f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993."*

(2) Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L. 30.10.2014, n. 161, la presente lettera si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 3

Responsabilità del debitore

Testo in vigore dal 30 dicembre 2012

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.⁽¹⁾

(1) Le parole "sull'importo dovuto" del presente articolo sono state inserite dall'art. 1 D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 con decorrenza dal 30.11.2012 ed applicazione alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 4

Termini di pagamento

Testo in vigore dal 1 gennaio 2020

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: ⁽²⁾

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la

data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. ⁽³⁾

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente

concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. ⁽⁵⁾

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. ⁽⁵⁾

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ⁽⁵⁾

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. ⁽⁵⁾

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. ⁽⁵⁾

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. ⁽⁵⁾

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari. ⁽⁵⁾

7-novies. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di

mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies. ^{(5)(1) (4)}

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 62 D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012, è stato poi così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 con decorrenza dal 30.11.2012 ed applicazione alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

[3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.]

[4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.]".

(2) Il presente alinea è stato così sostituito dall'art. 24, L. 30.10.2014, n. 161 con decorrenza dal 25.11.2014. Si

riporta di seguito il testo previgente:

"2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:".

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 24, L. 30.10.2014, n. 161 con decorrenza dal 25.11.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.".

(4) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 24, L. 30.10.2014, n. 161 con decorrenza dal 25.11.2014. Si riporta di seguito il testo previgente: "Decorrenza degli interessi moratori".

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 556, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020.

Articolo 5

Saggio degli interessi

Testo in vigore dal 30 dicembre 2012

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

2. Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 con decorrenza dal 30.11.2012 ed applicazione alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(2) Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista nel comma 1, di cui al presente articolo è stato fissato:

- al 3,35% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2002 con Comunicato pubblicato nella G.U. 10.02.2003, n. 33;
- al 2,85% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2003 con Comunicato pubblicato nella G.U. 10.02.2003, n. 33;
- al 2,10% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2003 con Comunicato pubblicato nella G.U. 12.07.2003, n. 160;
- al 2,02% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2004 con Comunicato pubblicato nella G.U. 15.01.2004, n. 11;
- al 2,01% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2004 con Comunicato pubblicato nella G.U. 09.07.2004, n. 159;
- al 2,09% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2005 con Comunicato pubblicato nella G.U. 08.01.2005, n. 5;
- al 2,05% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2005 con Comunicato pubblicato nella G.U. 28.07.2005, n. 174;
- al 2,25 % per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2006 con Comunicato pubblicato nella G.U. 13.01.2006, n. 10;
- al 2,83% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2006 con Comunicato pubblicato nella G.U. 10.07.2006, n. 158;
- al 3,58% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2007 con Comunicato pubblicato nella G.U. 05.02.2007, n. 29;
- al 4,07% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2007 con Comunicato pubblicato nella G.U. 30.07.2007, n. 175;
- al 4,20% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2008 con Comunicato pubblicato nella G.U. 11.02.2008, n. 35;
- al 4,10% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2008 con Comunicato pubblicato nella G.U. 21.07.2008, n. 169;
- al 2,50% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2009 con Comunicato pubblicato nella G.U. 02.02.2009, n. 26;
- all'1% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2009 con Comunicato pubblicato nella G.U. 28.08.2009, n. 199;
- all'1% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2010 con Comunicato pubblicato nella G.U. 18.02.2010, n. 40;
- all'1% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2010 con Comunicato pubblicato nella G.U. 16.08.2010, n. 190;
- all'1% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2011 con Comunicato pubblicato nella G.U. 08.02.2011, n. 31;
- all'1,25% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2011 con Comunicato pubblicato nella G.U. 18.07.2011, n. 165;
- all'1% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2012 con Comunicato pubblicato nella G.U. 27.01.2012, n. 22;
- all'1% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2012 con Comunicato pubblicato nella G.U. 13.07.2012, n. 162;
- allo 0,75% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2013 con Comunicato pubblicato nella G.U. 17.01.2013, n. 14;
- allo 0,50% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2013 con Comunicato pubblicato nella G.U. 17.07.2013, n.

166;

- allo 0,25% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2014 con Comunicato pubblicato nella G.U. 03.03.2014, n. 51;
- allo 0,15% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2014 con Comunicato pubblicato nella G.U. 21.07.2014, n. 167;
- allo 0,05% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2015 con Comunicato pubblicato nella G.U. 16.01.2015, n. 12;
- allo 0,05% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2015 con Comunicato pubblicato nella G.U. 22.07.2015, n. 168;
- allo 0,05% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2016 con Comunicato pubblicato nella G.U. 25.01.2016, n. 19;
- allo 0% per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2016 con Comunicato pubblicato nella G.U. 01.08.2016, n. 178;
- allo 0% per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2017 con Comunicato pubblicato nella G.U. 23.01.2017, n. 18;
- allo 0% per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2017 con Comunicato pubblicato nella G.U. 24.07.2017, n.171);
- allo 0% per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2018 con Comunicato pubblicato nella G.U. 22.01.2018, n. 17;
- allo 0% per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2018 con Comunicato pubblicato nella G.U. 10.07.2018, n. 158;
- allo 0% per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2019 con Comunicato pubblicato nella G.U. 22.01.2019, n.18;
- allo 0% per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2019 con Comunicato pubblicato nella G.U. 06.08.2019, n.183;
- allo 0% per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020 con Comunicato pubblicato nella G.U. 13.02.2020, n. 36.

Articolo 6

Risarcimento delle spese di recupero

Testo in vigore dal 30 dicembre 2012

1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. ⁽¹⁾

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 con decorrenza dal 30.11.2012 ed applicazione alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"(Risarcimento dei costi di recupero). - 1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale."

Articolo 7

Nullità

Testo in vigore dal 13 febbraio 2019

1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono

nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro

delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI. ⁽²⁾

5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.⁽¹⁾

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 con decorrenza dal 30.11.2012 ed applicazione alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1-terdecies, D.L. 14.12.2018, n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 11.02.2019, n. 12, con decorrenza dal 13.02.2019.

Articolo 7 bis

Prassi inique

Testo in vigore dal 25 novembre 2014

1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.

2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.⁽¹⁾

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 24, L. 30.10.2014, n. 161 con decorrenza dal 25.11.2014.

Articolo 7 ter

Evidenza nel bilancio sociale

Testo in vigore dal 30 giugno 2019

1. - A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento. ⁽¹⁾

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 22, D.L. 30.04.2019, n. 34 con decorrenza dal 01.05.2019, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019.

Articolo 8

Tutela degli interessi collettivi

Testo in vigore dal 30 dicembre 2012

1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso; ⁽¹⁾

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei

casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 con decorrenza dal 30.11.2012 ed applicazione alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;".

Articolo 9

Modifiche al codice di procedura civile

Testo in vigore dal 7 novembre 2002

1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
 - b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".

Articolo 10

Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

Testo in vigore dal 7 novembre 2002

1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito:

"In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini."

Articolo 11

Norme transitorie finali

Testo in vigore dal 7 novembre 2002

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data di aggiornamento: 15/07/2020 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n. 249